



Aggiornamenti in tema di crediti d'imposta per gli acquisti di energia elettrica e gas naturale

Il Decreto “Proroghe” ha anticipato al **16 novembre 2023** il termine ultimo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al 1° e 2° trimestre 2023.

Per completezza si è ritenuto opportuno commentare in questa sede anche l'estensione al secondo trimestre 2023 dell'agevolazione, fermo restando che quella relativa al primo trimestre 2023 è stata trattata nell'Informativa dello Studio del 21/2/2023.

Si rammenta che le definizioni delle imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore sono riportate nell'Informativa dello Studio del 13/10/22 a cui si rimanda.

Sommario

- 1) *Estensione al secondo trimestre 2023 del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale*
- 2) *Anticipazione del termine per l'utilizzo del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativo al 1° e 2° trimestre 2023*

1 – Estensione al secondo trimestre 2023 del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 4 del D.L. 30/3/23 n. 24 convertito dalla Legge 26/5/23 n. 56)

Com'è noto la norma in epigrafe ha esteso al 2° trimestre 2023 la possibilità per le imprese di beneficiare del credito di imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Ambito soggettivo di applicazione

Le imprese “energivore” e “non energivore” possono beneficiare del contributo in commento qualora il prezzo di acquisto della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al 1° trimestre

2023 al netto delle imposte e dei relativi sussidi, abbia subito un incremento per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Le imprese “gasivore” e “non gasivore” possono usufruire dell’agevolazione sopra citata qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 1° trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari:

- al **20%** della spesa sostenuta dalle “**imprese energivore**” per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2023;
- al **10%** della spesa sostenuta dalle “**imprese non energivore**” per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2023;
- al **20%** della spesa sostenuta dalle “**imprese gasivore**” e da quelle “**non gasivore**” per l’acquisto di gas naturale consumato nel 2° trimestre 2023.

Utilizzo del credito d'imposta

L’utilizzo dovrà avvenire in compensazione mediante modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con indicazione dei seguenti codici tributo:

- “7015”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023)”;
- “7016”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023)”
- “7017”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023)”;
- “7018”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023)”.



Tali codici tributo dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “*importi a credito compensati*” con indicazione nel campo “*anno di riferimento*” dell’anno di sostenimento della spesa. In alternativa alla fruizione in compensazione nel modello F24, il credito d’imposta può essere ceduto per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di:

- banche e intermediari finanziari;
- società appartenenti a un gruppo bancario;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

In caso di cessione del credito d’imposta le imprese beneficiarie devono richiedere ai professionisti abilitati il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.

Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Caratteristiche del credito d’imposta

Il contributo in conto esercizio in esame:

- non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap;
- non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro applicabile alla compensazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni;
- non è soggetto al limite di 2 milioni di euro per ciascun anno solare per la compensazione nel modello F24 dei crediti e contributi;
- non è soggetto al divieto di compensazione in presenza di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500,00 euro (Risposta n. 439 del 28/9/23 dell’Agenzia delle Entrate);
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.



2 – Anticipazione del termine per l'utilizzo del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativo al 1° e 2° trimestre 2023 (art. 7 del Decreto Legge 29/9/2023 n. 132)

Il termine per l'utilizzo del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativo al 1° e 2° trimestre 2023 è stato anticipato al **16/11/23** (prima della modifica normativa il termine era fissato al 31/12/23).

L'applicazione della nuova scadenza trova applicazione anche per i soggetti che hanno acquistato il credito di imposta in commento.

Bari, 19 ottobre 2023